

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

Prot. n. 1954 6AB

Cagliari, 1 5 GIU. 2015

ANCI - Associazione Nazionale Comuni d'Italia

Viale Trieste, 6

Cagliari

e, p.c. ANCE Sardegna
Unione Regionale Sarda Costruttori Edili
Via Fleming, 2/a
Cagliari

Oggetto: Segnalazioni pervenute da parte di ANCE su:

- Centrali di committenza e spese di gestione delle procedure di gara.
- Decurtazioni di singole voci del prezziario regionale dei LL.PP.

Egregio Presidente,

l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili che ci legge opportunamente in copia segnala a questo assessorato due ordini di problemi:

- a) la prassi di alcune centrali di committenza, di porre a carico dell'aggiudicatario, le spese di gestione delle procedure di gara, con una esposizione al rischio di invalidazione delle gare in corso;
- b) La prassi di alcuni RUP di "imporre ai progettisti una riduzione generalizzata del 30% del prezzo ricavato dal Prezziario Regionale".

Poiché ciò determina, a parere dell'Associazione, ripercussioni ulteriormente negative in danno al comparto delle costruzioni, si chiede che questo assessorato intervenga per il ripristino del corretto riconoscimento delle procedure di legge.

Ciò posto, considerato che la Regione non è istituzione preposta alla verifica di legittimità degli atti posti in essere dagli enti locali, pur tuttavia le problematiche segnalato dall'ANCE devono comunque trovare un loro momento di generale condivisione per evitare che, la distorsione delle pratiche, alimenti un contenzioso sempre più frequente nelle gare d'appalto.



ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

Quanto al punto a): la Regione richiama integralmente il contenuto dell'Atto di segnalazione ANAC n. 3 reso in data 25 febbraio 2015 in cui, affermata l'assenza di un esplicito divieto di porre a carico dell'aggiudicatario le spese di gestione (siano esse riferite all'utilizzo di piattaforme elettroniche siano esse connesse alla stipula di convenzioni), l'Autorità sollecita uno specifico intervento legislativo in modo da non aumentare l'esposizione al rischio di contenziosi proprio a causa dell'evidente contrasto di dette prassi con il sistema (cfr. principio di tassatività delle cause di esclusione; rapporto di corrispettività tra prestazioni e controprestazioni).

A conferma di ciò si consideri che nel disegno di legge predisposto dallo scrivente Assessorato ("Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", approvato dalla Giunta regionale con Delibera n. 18/11 del 21.4.2015) è prevista l'istituzione della Centrale Regionale di Committenza, senza oneri a carico delle amministrazioni o degli operatori economici.

La realizzazione della Centrale di committenza e, più in generale, l'aggregazione della domanda, rientra nell'ambito della strategia per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa regionale e locale, al fine di contribuire ad un rilancio e a una maggiore competitività del sistema *impresa*.

Quanto al punto **b**): il tariffario regionale non può essere considerato giuridicamente atto vincolante o sovraordinato in quanto il sistema riconosce a ciascuna stazione appaltante la facoltà di aggiornare i prezzi mediante documenti di analisi specifici (cfr. Cons. Stato 5710/2010; TAR Piemonte 2330/2009; TAR Veneto 4754/2010.

L'onere dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 2006, non è una norma cogente, ma soltanto una indicazione alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le variazione dei prezzi secondo un costante aggiornamento.

Ciò non significa, però, che le amministrazioni siano obbligate a porre a base del loro computo estimativo i suddetti prezzari, anche in considerazione della generale illegittimità comunitaria dei minimi tariffari inderogabili; le stazioni appaltanti possono scegliere una base di calcolo che ritengano più opportuna in ordine alle contingenze che riguardano l'appalto che va in gara, per cui, le imprese che valutano di non poter partecipare alla gara sulla base di quel computo estimativo, possono decidere di non presentare offerte, mentre mai possono imporre all'amministrazione una base d'asta che possa essere per loro maggiormente conveniente da un punto di vista economico (cfr. Cons. Stato, V, 1.4.2011, n. 2033).

Sulla stessa scia anche l'ANAC che con diversi pareri (per es. n. 41 del 9-10-2007, n. 76 del 23-10-2007, n. 126 del 28-11-2007, n. 111 del 9-4-2008) ha affermato che, ai sensi dell'art. 133, comma 8, del d.lgs.



ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

n.163/2006, la stazione appaltante priva di proprio prezziario debba far riferimento all'ultimo listino regionale, previa verifica della sua congruità.

Ciò detto, appare comunque opportuno dar seguito alla segnalazione, da un lato, per ribadire la sostanziale autonomia delle stazioni appaltanti nell'ambito della determinazione dei prezzi di gara, ma dall'altro per informare che è in itinere, presso questo assessorato, l'attività di revisione del Prezziario Regionale, per l'indubbia necessità di dotare i RUP di uno strumento che, sebbene non vincolante, possa costituire la base per un trattamento auspicabilmente più uniforme dei prezzi.

Paolo Maninchedoa